



COMUNE DI MONTE SAN VITO
Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con emendamenti con Deliberazione C.C. n. 54 del 17.09.2015

INDICE

- **Art. 1 Definizioni**
- **Art. 2 Finalità del Regolamento**
- **Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi**
- **Art. 4 Quadro delle competenze**
- **Art. 5 Competenze del Consiglio Comunale**
- **Art. 6 Competenze della Giunta Comunale**
- **Art. 7 Competenze dei Responsabili competenti**
- **Art. 8 Concessione in uso**
- **Art. 9 Modalità di assegnazione**
- **Art. 10 Modalità di utilizzo**
- **Art. 11 Orari di utilizzo impianti**
- **Art. 12 Durata della concessione in uso degli impianti**
- **Art. 13 Rinuncia**
- **Art. 14 Sospensione**
- **Art. 15 Revoca**
- **Art. 16 Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive**
- **Art. 17 Certificazione sicurezza ed agibilità impianti**
- **Art. 18 Modalità di gestione degli impianti sportivi**
- **Art. 19 Concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale**
- **Art. 20 Concessione in gestione di impianti di rilevanza imprenditoriale**
- **Art. 21 Contabilità e rendiconto**
- **Art. 22 Revoca concessione**
- **Art. 23 Concessione di costruzione e gestione**
- **Art. 24 Determinazione tariffe**
- **Art. 25 Modalità di pagamento**
- **Art. 26 Uso gratuito degli impianti**
- **Art. 27 Rinvii**

ART. 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la A.C.;
- per impianto senza rilevanza imprenditoriale, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- per corrispettivo, l'importo che la A.C. corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 02 aprile 2012, n. 5 e dal Regolamento Regionale 07.08.2013, n. 4 e s.m.e i..

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti.

Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

- dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio " Sport e Turismo".

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni sportive CONI, del CIP, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali.

L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali sono i seguenti:

- ❖ Centro Sportivo "F.lli Cervi" comprendente:
 - Palestra
 - Campo da tennis
 - Campo di calcetto
 - Campo polivalente
- ❖ Campo sportivo di Via Coppo
- ❖ Campo sportivo di Via XXV Aprile
- ❖ Palestra "G. Leopardi"
- ❖ Campo adiacente la scuola "G. Leopardi"

Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico- amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

ART. 4

QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Responsabili dei Servizi competenti

ART. 5

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;

ART. 6

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a. alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b. alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti.

ART. 7

COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO COMPETENTI

Spetta ai Responsabili di servizio competenti:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi art. 8 e 9 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- predisposizione di bandi per la stipula di convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;

- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

ART. 8 CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 9 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico predisposto dalla Amministrazione Comunale nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.

Di norma, la domanda va presentata entro il 30 giugno di ogni anno per la stagione sportiva successiva **e nel mese di luglio si terranno le riunioni per la definizione degli orari.**

La Giunta definisce con proprio atto i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il dirigente competente, tenendo conto delle seguenti priorità:

- società con sport indoor prevalente per l'assegnazione di impianti sportivi coperti
- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;

- società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.
- società che certifichino, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità delle scuole cui fanno capo.

A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo.

Il Responsabile del Servizio competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto nel caso di palestre scolastiche, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati il Responsabile può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 10 MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- utilizzare l'impianto oltre il limite indicato dall'Ufficio preposto per non recare danni alla pavimentazione;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura della Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

La pulizia dei locali in orario scolastico è a cura dell'Istituto Comprensivo. Negli orari extra scolastici, in caso di utilizzo, è a cura e a carico delle Associazione Sportive, garantendo da parte delle stesse il ripristino dei luoghi alla conclusione dell'attività giornaliera.

ART. 11

ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 12

DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART. 13

RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 5 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 14

SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 15

REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.10, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il Responsabile ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del

concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 16

CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

ART. 17

CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 18

MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, dalla Legge Regionale 02 aprile 2012, n. 5 e dal Regolamento Regionale 07.08.2013, n. 4 e s.m.e i., in base a procedura di evidenza pubblica.

La gestione degli impianti è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

ART. 19

CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa nelle modalità previste dalla vigente normativa a

Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

L'uso degli impianti sportivi è garantito anche a società ed associazione sportive non affidatarie, come previsto dal comma 4 art. 19 della Legge Regionale 02 aprile 2012, n. 5.

Restano escluse, come previsto dal comma 6 del sopracitato art. 19 della Legge Regionale n. 5/2012, dall'uso degli impianti le società ed associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

I requisiti di cui deve essere tenuto conto nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, sono stabiliti dall'art. 16 del Regolamento Regionale 07 agosto 2013, n. 4, ossia:

“1. Nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, gli enti territoriali tengono conto in particolare del possesso dei seguenti requisiti in capo ai soggetti richiedenti:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;*
- b) esperienza nella gestione degli impianti sportivi;*
- c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;*
- d) livello di attività svolta;*
- e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;*
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;*
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.*

2. Gli enti territoriali possono individuare ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli indicati al comma 1, anche con riferimento all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

3. A ciascuno degli elementi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare adeguatamente in sede di gara

4. Il totale dei valori assegnati ai sensi del comma 2 non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti gli elementi individuati”

Ai sensi di quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 16 sopra citato, e cioè che gli enti territoriali possono individuare ulteriori elementi di valutazione, il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.
- economicità di gestione e conseguente ricaduta sulle tariffe applicate

La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri del bando, tenendo conto delle seguenti priorità:

- società che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani;
- società che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;
- società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi.

La Giunta deve altresì:

- individuare la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune).
- stabilire la durata della concessione che di norma è triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 20

CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere, oltre al rispetto della Legge Regionale 02 aprile 2012, n. 5 e del Regolamento Regionale 07.08.2013, n. 4 e s.m.e i., anche:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

ART. 21

CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 22

REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 18 e 20 sono revocate dalla Amministrazione Comunale quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
- il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 19 del presente regolamento.

ART. 23

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

ART. 24

DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe potranno essere così articolate:

- orarie;
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

ART. 25

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti, che viene annualmente quantificata dalla Giunta Comunale .

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 26

USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive **e non**, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;

- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

La concessione dell'impianto a titolo gratuito a società, associazioni sportive, federazioni e privati è subordinata al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti, che viene annualmente quantificata dalla Giunta Comunale .

Il Responsabile competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità, che andranno iscritte annualmente nell'apposito albo dei beneficiari.

ART. 27

RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- alla Legge Regionale 02 aprile 2012, n. 5
- al Regolamento Regionale attuativo 07.08.2013, n. 4 e s.m.e i.
- all'art. 90 comma 25 ,L.n.289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.